

Rep. n. 66916

Racc. n. 18150

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**

**Repubblica Italiana**

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore nove

**(24 ottobre 2022)**

In Verona, nel mio studio in Via Giberti n. 7

Innanzitutto a me dr. Domenico Fauci, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il dottor:

ABRESCIA FABRIZIO, nato a Verona il 15 ottobre 1946, domiciliato in Verona Via Sottoriva n. 15,

Cod. Fisc. BRS FRZ 46R15 L781K

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "**MEDICI PER LA PACE ODV**" (in sigla MpP ODV), con sede in Verona Via G. Cotta n. 4, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato con il numero di classificazione VR0625,

mi fa richiesta di raccogliere e di redigere il verbale di assemblea della suddetta associazione, riunita in questo giorno, luogo ed a quest'ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

- Soppressione del comma 3 dell'art. 13 dello statuto.

Detto comparente mi invita a far constare, da pubblico verbale, le risultanze dell'assemblea della suddetta associazione e le deliberazioni da essa adottate.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, il dott. Fabrizio Abrescia, il quale constatato:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;

- che la presente è la seconda convocazione, essendo la prima prevista per il 23/10/2022 andata deserta;

- che sono presenti tre associati nelle persone dei signori Fabrizio Abrescia, Paola Veronesi e Giancarlo Brunello;

- che sono rappresentati, giusta deleghe conferite agli associati presenti, gli associati Maria Teresa Giacomini, Manuela Veronesi, Umberto Lavo, Irene Meneghelli, Michele Abrescia, Massimo Marcer, Renata Zampini;

- che sono pertanto presenti o rappresentati 10 (dieci) associati su 15 (quindici) facenti parte dell'Associazione;

- che è presente il Presidente dell'Associazione in persona di esso comparente.

- che è presente l'organo di controllo nella persona di Davide Niccoli.

Dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno, ai sensi del vigente statuto.

Con riferimento al punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce all'assemblea che in sede di iscrizione dell'associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'ufficio regionale del RUNTS medesimo ha richiesto la soppressione del comma 3 dell'art. 13 dello vigente statuto dell'associazione.

*Registrato a Verona*

*il 24/10/2022*

*N. 36776*

*Serie 1T*

Si rende pertanto necessario procedere alla relativa delibera di assemblea.

L'assemblea, udito l'esposto, con voto palese, all'unanimità, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

**delibera:**

- 1) Di eliminare il comma 3 dell'art. 13 del vigente statuto dell'associazione.
- 2) Di dare atto che il nuovo statuto sociale, composto da numero 26 (ventisei) articoli, risulta, pertanto, dal seguente nuovo testo:

#### **“MEDICI PER LA PACE ODV” - STATUTO**

##### **Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**MEDICI PER LA PACE ODV**" (in sigla **MpP ODV**), che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

2.L'organizzazione ha sede legale in Verona Via G. Cotta n. 4, e potrà istituire sedi operative secondarie o filiali.

3.Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

##### **Art. 2 – STATUTO**

1.L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

##### **Art. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

##### **Art. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO**

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

##### **Art. 5 – FINALITA' E ATTIVITA'**

1.L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi.

2.Per conseguire le finalità di cui al precedente Comma 1, l'organizzazione svolge in via prevalente le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992, n. 104, e alla legge 22.6.2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14.2.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6.6.2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11.8.2014, n. 125, e successive modificazioni, nonché iniziative di solidarietà internazionale, anche mediante interventi di carattere straordinario;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.8.2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, e successive modificazioni, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3. L'organizzazione Medici per la Pace ODV svolge le attività di cui sopra mediante le seguenti azioni:

- ricerca di ogni possibile forma di collaborazione sia a livello nazionale che internazionale, che possa consentire di compiere missioni in qualsiasi parte del mondo si renda necessario il proprio intervento;
- collaborazione con gli Organismi Internazionali, i Governi e le autorità costituite dei Paesi oggetto di intervento, oltre che con gli Enti pubblici nazionali ed internazionali per progetti di carattere umanitario;
- iniziative per informare ed educare il pubblico sulle proprie finalità ed attività, utilizzando qualunque mezzo di comunicazione;
- promozione di attività di informazione dei volontari, attività di studio, ricerca ed organizzazione di corsi, seminari e convegni sugli argomenti di interesse dell'organizzazione;
- svolgimento di tutte le attività che possano facilitare il conseguimento dei fini anzidetti, anche raccogliendo i fondi necessari;
- attività di carattere sociale e sanitario rivolta alla popolazione emarginata e bisognosa della Regione Veneto ed in tutto il territorio nazionale;
- attività volte allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni igieniche, sanitarie e sociali anche nei Paesi meno avanzati, in spirito di collaborazione per il raggiungimento del benessere fisico, mentale e sociale;
- assistenza alle persone colpite da eventi dannosi anche collettivi, come catastrofi naturali e guerre;
- attività di collaborazione e sostegno tecnico-professionale a favore di organizzazioni italiane e straniere che condividono i fini istituzionali di Medici per la Pace ODV.

I servizi di MPP ODV verranno svolti principalmente in tutto il territorio nazionale e all'estero.

4. L'organizzazione è aconfessionale, apartitica, a struttura democratica e non persegue fini di lucro, diretto o indiretto ed ogni suo provento è destinato ai fini istituzionali di cui sopra. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'organizzazione può svolgere anche attività, diverse da quelle elencate nel presente statuto, come disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 3.7.2017, n.

117, e successive modificazioni, con carattere di secondarietà rispetto all'oggetto sociale caratteristico e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Queste ultime dovranno comunque essere svolte nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 6 - REQUISITI E AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

1. Possono essere associati dell'organizzazione le persone fisiche che ne condividano i principi fondamentali e le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta dell'interessato, e comunicata allo stesso entro 30 giorni.

3. L'ammissione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso

4. La qualifica di associato non è trasmissibile. Tutti gli associati sono vincolati al rispetto del presente statuto e dei regolamenti che disciplinano la vita dell'organizzazione, alle loro eventuali integrazioni e modifiche nonché al rispetto delle delibere adottate dagli organi sociali.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorso il quale la richiesta di riesame non sarà più azionabile, che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

6. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno tutti uguali diritti, che sono i seguenti:

- eleggere gli organi sociali e poter essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e i libri sociali con le modalità di cui all'art. 24 del presente statuto;
- votare in assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, nella quale ciascuno ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi della normativa vigente;

ed i seguenti doveri:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- l'eventuale attività in favore della comunità e del bene comune sarà svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

#### **Art. 8 – VOLONTARI**

Le prestazioni fatte in qualità di volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività del volontario non può essere retribuita nemmeno dal beneficiario. Sono fatti salvi eventuali

rimborsi spese per attività svolte in favore dell'organizzazione, con esclusione dei rimborsi di tipo forfetario, fatta salva l'eventuale applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

1. La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- 1) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 2) morte dell'associato;
- 3) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo, l'inadempimento agli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione e comportamenti in contrasto con le finalità della Associazione o che ne danneggino gravemente l'immagine; l'associato escluso può appellarsi entro trenta giorni all'assemblea in seduta ordinaria, la quale delibera con voto segreto e sentito l'interessato.

2. La perdita della qualifica di associato non dà diritto ad alcuna parte o quota dei beni dell'Associazione né ad alcun rimborso della quota associativa.

#### **Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente e il Vicepresidente,
- l'eventuale Organo di Controllo e Revisione dei conti.

2. Le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dell'organo di controllo e revisione dei conti, secondo quanto previsto al successivo Art. 15.

#### **Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Assemblea ordinaria degli associati è costituita da tutti gli aderenti dell'organizzazione. In essa hanno diritto al voto gli iscritti nel Libro Associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che redige i verbali.

2. L'Assemblea provvede a:

- determinare le linee generali dell'attività associativa;
- eleggere e revocare i componenti degli Organi Sociali;
- decidere sugli appelli degli associati alle delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo;
- approvare i rendiconti annuali;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare mozioni da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. L'assemblea ordinaria ascolta in tale sede la relazione annuale sulle attività svolte preparata dal Consiglio Direttivo e presentata dal Presidente o suo incaricato e vota il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

4. L'Assemblea è convocata mediante l'invio a tutti gli associati di una comunicazione di convocazione (anche in forma elettronica) in cui si indicano luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo l'Assemblea in prima ed in seconda convocazione ed il suo ordine del giorno. La comunicazione verrà inviata almeno dieci giorni prima della prima convocazione dell'assemblea.

5. L'Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Ogni intervenuto può rappresentare per delega altri associati fino ad un massimo di tre ciascuno. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

6. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando la maggioranza degli intervenuti lo ritenga opportuno.

7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di averne una copia.

#### **Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo deve essere convocata l'assemblea in seduta straordinaria, che è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, rappresentati anche per delega. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati. Nei casi di trasformazione, fusione, scissione scioglimento e liquidazione nonché di devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

#### **Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Esso è composto da un numero dispari di membri in numero minimo di tre e massimo di cinque, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'organizzazione oltre a redigere i verbali delle riunioni.

Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono prestate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese che devono essere documentate e autorizzate.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni volta viene convocato dal Presidente oppure quando ne viene fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. In mancanza di una regolare convocazione il consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti.

5. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente o in sua vece dal Vice Presi-

dente o, in assenza di ambedue, da chi venga designato dai presenti, assistito dal Segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Segretario redige e firma con il Presidente i verbali delle riunioni.

Durante le proprie sedute il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti e tecnici, ai quali riconosce poteri consultivi e non deliberativi.

6. Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

7. Il Consiglio Direttivo provvede in particolare a:

- determinare ogni anno l'ammontare delle quote sociali;
- amministrare l'organizzazione e attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- approvare tutti gli atti e contratti necessari e curare gli adempimenti di legge;
- gestire i fondi sociali, redigere annualmente i rendiconti dell'esercizio e le relazioni accompagnatorie, curando altresì gli adempimenti connessi;
- deliberare circa l'istituzione di nuovi uffici locali dell'associazione;
- approvare i regolamenti che disciplinano la vita interna dell'associazione.

8. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

9. Il Segretario predisporre gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura i verbali di dette riunioni, ha funzioni di coordinamento organizzativo dell'organizzazione.

#### **Art. 14 - IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica quanto l'organo amministrativo. Essi cessano per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

2. I compiti del Presidente sono:

- svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- convocare, presiedere e dirigere il Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale allegata al bilancio sulla situazione organizzativa e sulle attività della organizzazione da presentare all'Assemblea.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'organizzazione verso terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento tutte le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

#### **Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. E' obbligatoriamente nominato nei casi e con i limiti previsti dagli artt.30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, e in ogni caso quando lo delibera l'Assemblea Ordinaria con le funzioni e per la durata da essa determinata. E' formato da un revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Legali che può assumere entrambe le funzioni di controllo legale e contabile, ove si verifichino le condizioni di legge per la sua nomina.

2.L'organo di controllo e di revisione legale dei con-

ti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle norme di legge e di statuto;
- può procedere ad atti di ispezione e di controllo.

3. L'organo di controllo può essere affidato anche ad un professionista esterno alla compagine sociale e potrà essere retribuito secondo gli usi vigenti. Di tale organo non possono fare parte i membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contribuzioni degli associati e contributi ordinari e straordinari, qualsiasi altro tipo di oblazione, erogazione, lascito, sussidio e contributo pubblico o privato che dovesse pervenire, nonché ogni altro bene che pervenga nella disponibilità dell'organizzazione;
- rimborsi da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, che saranno inserite in apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali modifiche.

2. I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione saranno elencati in apposito registro.

3. Come previsto dall'art. 10 D. Lgs. 117/2017 è possibile la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447 bis del Codice Civile. In tal caso sarà necessaria la nomina dell'organo di controllo.

#### **Art. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali modificazioni, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 18 - BILANCIO**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ogni esercizio sociale, è tenuto alla formazione del bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.



117/2017 e delle relative norme di attuazione ed eventuali modificazioni, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti pervenuti all'organizzazione, corredato dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché attestare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività svolte, diverse dall'oggetto sociale.

2. Il bilancio deve essere depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea generale dei soci, ed approvato con le modalità stabilite per le delibere assembleari in sede ordinaria.

3. Il bilancio andrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Art. 19 – BILANCIO SOCIALE**

L'organizzazione, anche laddove non rientrante nella disciplina di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, può redigere a cura del Consiglio Direttivo anche il Bilancio Sociale. Esso dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria unitamente al bilancio annuale ordinario, e di esso verrà data pubblicazione sull'eventuale sito WEB dell'organizzazione.

#### **Art. 20 - DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, ad opera di questi ultimi e su indicazione dell'assemblea, a favore di altro ente del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali modificazioni.

#### **Art. 21 – CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 ed eventuali modificazioni sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo rappresentante legale, o da chi ne fa le veci.

#### **Art. 22 – PERSONALE RETRIBUITO**

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti e con la disciplina previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 23 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI**

1. Le persone che prestano attività di volontariato per l'organizzazione sono assicurate per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali modificazioni.

2. L'organizzazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. A tal fine può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale od extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

#### **Art. 24 -LIBRI SOCIALI**

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali anche in forma di raccolte di fogli liberi:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei verbali delle assemblee;
- c) il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- d) il libro dei verbali dell'organo di controllo e revisione dei conti;
- e) il registro dei volontari.

2. Tutti i libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne quel-

lo dell'organo di controllo a cui provvederanno a tenerlo regolarmente i soggetti nominati, e possono essere visionati presso la sede sociale od operativa dell'organizzazione dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con la quota sociale, entro 15 giorni dalla richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

**Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 26 – NORMA TRANSITORIA**

Tutti gli adempimenti legati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17 e sue modificazioni, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore nove e quaranta.

Il Comparsente autorizza me Notaio al trattamento dei dati, anche personali, contenuti nel presente atto e nella relativa documentazione preparatoria per darvi esecuzione e per adempiere ai doveri previsti dalla legge.

Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione che chiede il trattamento tributario relativo all'adeguamento alla normativa E.T.S. ex art. 82 comma III e comma V del D.Lgs 117/2017.

Di

quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli di cui occupa nove facciate per intero e quanto sin qui della decima, ho io Notaio dato lettura al comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio, in calce ed a margine dei fogli intermedi, alle ore nove e quaranta.

F.to Fabrizio Abrescia

F.to Notaio Domenico Fauci